



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Milano

m_dlg 01514602100		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO		
N. 15122	29 GIU, 2026	
UOR	CO	RUIO
Funzione	Microfirma	Attività
Sog. App	Solofascicolo	

DIRETTIVA

Il Procuratore della Repubblica

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» ed in particolare, l'art. 6, che ha introdotto gli artt. 111 bis e ter c.p.p. in ordine alle modalità di deposito telematico degli atti, documenti, richieste, memorie nonché la sottoscrizione, la trasmissione e [a ricezione degli atti e dei documenti informatici e infine la formazione del fascicolo informatico;

letto il D.M. n° 206 del 27.12.2024, che ha riformulato l'art. 3 del decreto n° 217/2023 (regolamento attuativo delle disposizioni riguardanti il processo penale telematico), prevedendo al comma 2, con riferimento agli Uffici di Procura, che il deposito degli atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX (art 416 cpp – udienza preliminare), e di cui al Libro VI, titoli VI (art 444 cpp patteggiamento, V (art 459 cpp decreto penale), V-bis (art 464 bis messa alla prova), del cod. proc. pen. (oltre a quelli, già previsti, relativi alla fase dell'archiviazione) debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche a decorrere dal 1.1.2025. Inoltre, al comma 4 ha previsto che a decorrere dal 1.4.2025 debba avvenire con modalità solo telematiche: l'iscrizione notizie di reato di cui all' relativo ai procedimenti di cui al libro VI, titoli I (art 438 cpp abbreviato), III (art 449 cpp Direttissima) e IV (art 453 cpp immediato).

letto il D.M. n° 206 del 30.12.2025, che ha nuovamente riformulato l'art. 3 del già menzionato decreto n° 217/2023 (regolamento attuativo delle disposizioni riguardanti il processo penale telematico), prevedendo che:

- al comma 3: che a decorrere dal 1.1.2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d) (ufficio GIP e Tribunale), è obbligatorio il deposito telematico di atti nei procedimenti regolati dal libro IV cpp (misure cautelari) - diversi da quelli indicati al comma 3 ter - può avere luogo anche con modalità non telematiche. In altre parole, dal 1.1.2026 è obbligatorio il deposito telematico degli atti nei procedimenti di cui al Titolo II capo I (sequestro conservativo) capo II (sequestro preventivo).
- al comma 3-ter: che a decorrere dal 1.4.2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) (Tribunale) è obbligatorio di deposito telematico di atti nei seguenti procedimenti:
 - regolati dal libro IV, titolo I, capo VI (art 291 cpp – forma ed esecuzione dei provvedimenti cautelari personali)
 - regolati dal libro IV titolo II, capo III cpp (art 324 – riesame),
 - relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.



rilevato che, con provvedimenti prot. n°2715/2025 del 6 febbraio 2025, prot. n° 5401/2025 del 12 marzo 2025, prot. n°7129 del 2.4.2025, prot. n°13601/25 del 30.6.2025, prot. n° 22541 /2025 del 30.10.2025, prot. N. 27201/2025 del 31 dicembre 2025 e da ultimo prot. N. 7758 del 2 aprile 2026 si è disposta la sospensione dell'utilizzo di APP rispetto alle attività ed alle date rispettivamente fissate dai suddetti provvedimenti, fatta salva l'adozione di eventuali proroghe;

letto il verbale di riunione dell'Ufficio Innovazione della Procura del 15.6.2026, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, da cui emerge che pur permanendo alcune delle criticità di ordine tecnico ed organizzativo già precedentemente evidenziate, e precisamente:

- con riferimento ai procedimenti per direttissima, relativamente alla trasmissione tempestiva degli atti da parte della P.G. entro le ore 8.30;
- con riferimento ai procedimenti del riesame, la prova effettuata non è andata a buon fine, non essendo stato possibile trasmettere i relativi atti, da parte di quest'Ufficio;
- con riferimento invece alle richieste di misura cautelare personale e reale pur essendo partita la sperimentazione ed essendo positivo il flusso rispetto all'Ufficio di Procura, tuttavia permangono *criticità* presso l'Ufficio GIP ricevente le stesse;

considerato quanto deciso nel corso della riunione "ristretta Commissione APP" del 23 giugno u.s. in cui si è convenuto di prorogare il provvedimento ultimo di sospensione in scadenza 30 giugno 2026, quindi di disporre nuova sospensione con specifico riferimento alle attività che a mente del menzionato DM n. 217/2023 dovranno essere compiute con modalità esclusivamente telematica a partire dal 1° gennaio 2026 in particolare: procedimento di riesame, misure cautelari per le ragioni sopra specificate, al fine di raggiungere da parte di tutti gli Uffici una completa e sicura modalità di trasmissione degli atti tramite APP;

considerato che l'estensione delle tipologie di attività processuali per le quali è previsto l'obbligo di deposito telematico introdotto dal D.M. no 206/2024 si inserisce in un contesto riguardante l'utilizzo dei sistemi informatici, già marcato da anomalie e instabilità e lunghi tempi di latenza, più volte segnalate da questo e da altri Uffici giudiziari;

rilevato che l'art. 175-bis cod. proc. pen. è stato introdotto proprio al fine di assicurare lo svolgimento delle prioritarie attività processuali, in caso di inefficienza degli strumenti di documentazione informatica e che la norma citata attribuisce, al Capo dell'Ufficio giudiziario di rilevare "il malfunzionamento" legittimante una proroga;

che, pur non affrontando direttamente la questione, la Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n° 2170 del 27.11.2024, ha affermato che il provvedimento adottato dal Capo dell'Ufficio ex art. 175 co. 4 cit. è "*provvedimento che pur avendo effetti nella gestione degli affari giudiziari presenta una caratteristica di alto amministrativo avente funzioni organizzative per il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria*", insindacabile dal giudice, tanto da aver censurato per abnormità, nel caso di specie, il provvedimento del G.I.R che aveva dichiarato inammissibile l'atto depositato analogicamente dal PM;

considerato che è necessario proseguire nel coordinamento organizzativo con il Tribunale ed alle attività separatamente promosse dall'Ufficio innovazione tecnologica;

ritenuto di dover individuare quale termine finale di efficacia del presente provvedimento, ai fini della effettuazione di una congrua attività di sperimentazione la data del 30 settembre 2026;

proroga



fino al 30 settembre 2026 la validità del precedente provvedimento di sospensione prot.7758/26 del 02.04.2026, con il quale era stata disposta la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP per la redazione, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX fatta eccezione per la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di citazione diretta a giudizio, di richiesta applicazione della pena in seguito all'esercizio dell'azione penale ed anche nel corso delle indagini preliminari, richiesta di decreto penale, richieste di archiviazione NOTI, richiesta di riapertura indagini e provvedimento di revoca della richiesta di archiviazione, per i quali atti non era stata disposta proroga di sospensione;

precisa

con riferimento agli atti di appello avverso le sentenze di primo grado (rito ordinario ed abbreviato) che dovranno essere depositati **esclusivamente tramite APP** ai sensi del D.M. n. 217/2023 e succ. mod. essendo **inammissibile** ogni altra modalità di deposito come statuito da Cass. pen. se. IV, n. 12792 del 25.02.2026 e Cass. pen. sez. II n.9827 del 12.2.2026;

dispone

altresì che con riferimento all'attività di iscrizione delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. stante la lentezza dei sistemi informatici, prosegua la positiva sperimentazione in atto presso l'Ufficio Portale ad opera del personale amministrativo e della P.G. ivi operante, con cadenza settimanale almeno tre giorni a settimana *lunedì mercoledì e venerdì* nonché presso gli Uffici dei Procuratori Aggiunti e/ o coordinatori per almeno un giorno alla settimana;

con riferimento alla sperimentazione presso l'Ufficio Portale si chiede che il personale impiegato per tale attività non venga contestualmente designato ad altro servizio;

precisa

che, quanto ai procedimenti per direttissima, le presentazioni dovranno essere redatte e depositate tramite APP nel maggior numero possibile e precisamente sia quelle originate da CNR caricate tramite Portale dalla P.G. come da circolare n. 7225 del 26 marzo 2026 sia, ove possibile, quelle depositate con modalità diversa da quella ordinaria tramite Portale;

che, quanto al turno "urgenze", al fine di agevolare l'utilizzo di APP, sono stati inseriti tra i modelli di APP, quelli relativi alla "convalida di perquisizione e sequestro" e di "non convalida e sequestro" denominati "PROCURA MILANO";

dispone

la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP, con decorrenza dal 1° luglio 2026 e con termine finale al 30 settembre 2026, con obbligo per tutti i magistrati e relative segreterie, di attività di sperimentazione, fatta esclusione per le intercettazioni tabulati e procedimenti di riesame, come sopra detto.

Con particolare riferimento alle misure cautelari personali e reali, la sperimentazione dovrà proseguire secondo le modalità "già concordate" con l'Ufficio GIP e con le Magrif dell'Ufficio.

Resta tuttora fermo, allo stato, il precedente provvedimento del 10.4.2024, relativo ai procedimenti pendenti iscritti a R.G. mod. 44.



Resta fermo che in caso di malfunzionamento di APP nella redazione e deposito di specifici atti ciascun P.M. potrà chiedere la sospensione per il singolo atto ex art. 175bis c.p.p. utilizzando il modulo già in uso.

Si comunichi ai Procuratori Aggiunti e ai Sostituti Procuratore, nonché al Dirigente Amministrativo per le successive comunicazioni alle articolazioni amministrative interessate.

Si trasmetta al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, al Presidente del Tribunale di Milano, al Consiglio Superiore della Magistratura ed alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati.

Milano, 26 giugno 2026

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Marcello Viola